



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 10

LA CORTE SPORTIVA di APPELLO

Il giorno 7 settembre 2015, alle ore 12,00, si è riunita, nei locali della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, la Corte Sportiva di Appello Federale, composta dai Signori:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente

Avv. Goffredo BARBANTINI - Componente

Avv. Rocca QUARTUCCIO – Componente estensore

Convocata per esaminare e decidere il ricorso proposto da Messner Reingard, per conto dei minori Sgaria Bruno, Guido ed Elvio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello del 23/7/2015 la sig.ra Messner Reingard, quale genitore esercente la paria potestà sui minori Bruno, Guido ed Elvio Sgaria, chiedeva alla Corte Sportiva di Appello la riforma della decisione 133 del Giudice Sportivo Hockey del 15/7/2015 e, conseguentemente, lo svincolo degli atleti.

A fondamento della propria richiesta indicava l'errata decisione del Giudice Sportivo, il quale avrebbe basato il proprio giudizio sulla non attinenza del comma "b" dell'art. 25 invocato, mentre era chiaro che la normativa di riferimento era quella di cui alla lettera "a", relativa allo svincolo dell'atleta per cambio di residenza.

La società Breganze faceva pervenire proprie controdeduzioni dove si opponeva all'accoglimento del ricorso; chiedeva altresì, nella denegata ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale, il pagamento dell'indennità di addestramento.

All'udienza del 7/9/2015 comparivano per gli atleti i genitori sig.ri Messner Reingard e Sgaria Bruno, per la società Breganze l'avvocato Daniele Silvestri, i quali si riportavano ai precedenti scritti. I sig.ri Sgaria producevano ulteriore documentazione difensiva (come da allegato verbale).

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione dell'avv. Silvestri in ordine all'irritualità della comparizione dei sig.ri Sgaria senza il ministero di un difensore. Le parti, infatti, hanno facoltà di comparire personalmente ed essere sentiti senza la necessaria assistenza di un legale (comma 6 art. 23 Codice della Giustizia Sportiva). Nel merito si osserva che il trasferimento del domicilio della famiglia Sgaria da Breganze (VI) al luogo di residenza Renon (BZ) è fatto pacifico in quanto asserito



dagli appellanti e non contestato (anzi ammesso specificatamente) dalla società Hockey Breganze nel proprio scritto difensivo.

L'art. 26 lettera "a" del Regolamento Organico permette lo scioglimento del vincolo nei casi di trasferimento della residenza in Comune diverso da quello in cui ha sede la società di appartenenza. Nel caso in questione è vero che la residenza degli atleti Sgaria non è stata modificata, ma è pur sempre vero che questa ricade già in altro e diverso Comune. Ciò legittima gli atleti a richiedere lo svincolo nel caso in cui, per motivazioni familiari, insindacabili in questa sede, si prenda la decisione di trasferirsi, in quanto la ratio della norma è quella di permettere la mobilità degli atleti, soprattutto se minorenni, e non vincolarne in modo arbitrario le scelte sportive e di vita.

In relazione, poi, all'ulteriore presupposto citato dall'art. 26, e cioè che il trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica, la cui sussistenza è stata contestata dalla società Breganze, si rappresenta che tale elemento non sembra essere necessario allorchè si tratti di atleti minorenni nel settore Hockey (cfr. ultimo periodo lett. a norma citata).

In ogni caso i sig.ri Sgaria hanno fornito valide motivazioni sull'effettivo impedimento dei propri figli a continuare l'attività sportiva presso la Hockey Breganze attinenti alla mancanza di mezzi pubblici idonei, alla lontananza del posto situato ad oltre 20 km, all'incompatibilità di tali distanze con i nuovi orari degli allenamenti serali.

Allo svincolo segue, a norma dell'art. 26 comma terzo del regolamento Organico, il diritto della società Breganze, così come richiesto nella propria memoria e ribadito in udienza, ad ottenere il premio di addestramento e formazione tecnica, da calcolarsi secondo le modalità di cui all'art. 25.

L'accoglimento del ricorso impone la restituzione della tassa di reclamo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso presentato avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale n. 133 e consente lo scioglimento del vincolo degli atleti Sgaria Bruno, Guido ed Elvio dalla società ASD Hockey Breganze. Accoglie la richiesta di pagamento dell'indennità di addestramento e formazione tecnica da calcolarsi secondo le modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento Organico.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Roma, lì 07/09/2015

F.to Avv. Enrico Valentini

F.to Avv. Goffredo Barbantini

F.to Avv. Rocco Quartuccio